

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO.

Il ricorrente è un cittadino palestinese trasferitosi in Italia nel novembre 2000 per seguire gli studi di Medicina Alternativa.

Si è quindi iscritto - oltre che ad un corso di italiano - alla "Scuola Italiana di Shiatzu" ed ha seguito con profitto il corso triennale di Shiatzu Sistema Namikoshi - Metodo Palombini negli anni 2001, 2002 e 2003, ed il corso di aggiornamento per operatori 2003-2004 di 500 ore di formazione.

Nel settembre 2005 ha conseguito il Certificato di Shaitzu Practer avendo concluso il corso di studi.

In qualità di studente il ricorrente ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di studio, ed in data 19/12/03 ha chiesto il rinnovo del suo permesso di soggiorno sempre per motivi di studio, non avendo ancora concluso l'iter di formazione professionale.

Nel mese di settembre del 2005 ha terminato il ciclo di studi, ottenendo il relativo attestato ed ha cominciato a svolgere attività libero professionale quale lavoratore autonomo.

In data 23/1/06 il Ministero dell'Interno gli ha notificato il provvedimento impugnato - datato 11/10/05 - con il quale ha respinto la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, in quanto avrebbe chiesto il rinnovo per lo svolgimento di un corso diverso da quello originario per il quale aveva ottenuto il visto di ingresso, e quindi avrebbe perso i requisiti di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98 per la permanenza in Italia.

Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 9 del T.U. n. 286/98 - Eccesso di potere per aver provveduto su di un'istanza del 2003, nel 2006: travisamento della situazione di fatto per modifica dei presupposti alla base dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Lamenta innanzitutto il ricorrente la tardività con la quale l'Amministrazione avrebbe esaminato la sua domanda: nel 2003 quando ha presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno egli stava ancora studiando.

Il diniego è motivato con riferimento alla frequenza nel giugno del 2005 di un corso di italiano, corso di studi diverso da quello iniziale (Scuola di Shiatzu), mentre il ricorrente al momento dell'adozione del provvedimento era già un lavoratore autonomo avendo aperto la partita IVA nel mese di settembre del 2005, ed avendo iniziato a lavorare come attestato dalle fatture depositate in giudizio.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/98 - Eccesso di potere e conseguente illegittimità ed insufficienza della motivazione.

Sostiene il ricorrente che l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare

l'istanza tenendo conto dei presupposti di fatto sussistenti al momento della presentazione, e non di quelli sussistenti al momento dell'adozione del provvedimento impugnato.

3. Violazione dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98 per non aver la Questura valutato i nuovi elemento sopraggiunti. Violazione dell'art. 6 comma 1 del T.U. e dell'art. 14 coma 6 del D.P.R. 394/99 come modificato dal D.P.R 334/04, in tema di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, in lavoro autonomo e violazione del diritto del ricorrente di chiedere la conversione del permesso di studio in lavoro. Eccesso di potere per errata interpretazione della situazione di fatto.

Il provvedimento impugnato si baserebbe un erroneo presupposto: l'iscrizione ad un diverso corso di studi.

In realtà il ricorrente alla data di adozione del provvedimento era già un lavoratore autonomo ed aveva già conseguito un reddito soddisfacente.

L'Amministrazione non avrebbe fatto corretta applicazione della disposizione dell'art. 5 comma 5 del T.U. n. 286/98, secondo cui l'Amministrazione deve tener conto dei fatti sopravvenuti che consentano il rilascio del permesso di soggiorno.

Il ricorrente avrebbe potuto fare richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il ritardo nella decisione della domanda lo avrebbe illegittimamente penalizzato, in quanto l'Amministrazione avrebbe deciso sulla sua domanda quando ormai il corso di studi era terminato, senza prendere in considerazione la circostanza dell'inizio dell'attività lavorativa.

Conclude quindi il ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

All'udienza pubblica del 26 marzo 2008 su richiesta di parte ricorrente il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO.

Come meglio dedotto in narrativa, il ricorrente ha chiesto in data 19/12/03 il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

In precedenza aveva ottenuto due permessi di soggiorno di durata annuale - sempre per motivi di studio - l'ultimo dei quali con scadenza 31/12/03.

Al momento della presentazione della domanda, il ricorrente era ancora iscritto al corso di studi diretto ad ottenere il certificato di Shiatzu Practer presso la Scuola Italiana di Shiatzu, essendo dimostrato in atti il conseguimento del relativo titolo di studio nel settembre 2005.

Nel mese di ottobre 2005, quando era ancora in attesa dell'adozione del provvedimento decisivo sulla sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ha aperto la partita IVA ed ha iniziato a lavorare come operatore shiatzu presso il Centro Benessere Esedra.

Nel lungo tempo trascorso tra la data della presentazione della domanda e

la sua disamina da parte dell'Amministrazione, la situazione di fatto è mutata: il ricorrente ha concluso il corso di studi ed ha iniziato a lavorare.

Sebbene fossero passati due anni dalla data della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, il Ministero si è limitato a richiedere documenti aggiornati sul corso di studi, ed il ricorrente (avendo ormai concluso il corso di studi per operatore shiatzu), ha prodotto l'attestato di iscrizione al corso di lingua italiana livello principianti della Scuola "Louis Massignon" di Roma: trattandosi di un corso di studi diverso da quello originario, stante l'espresso divieto contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. 286/98, il Ministero ha respinto la domanda.

Il ricorrente lamenta innanzitutto l'eccessiva lentezza nella disamina della domanda, e rileva che la tardività della determinazione non avrebbe dovuto comportargli nocumento.

Sostiene, quindi, che la domanda avrebbe dovuto essere esaminata alla stregua della situazione di fatto esistente al momento della sua presentazione; deduce altrimenti, che nell'adottare il provvedimento decisorio, l'Amministrazione avrebbe dovuto tener conto delle circostanze di fatto sopravvenute ed esistenti al momento dell'adozione del provvedimento.

Sotto questo ultimo profilo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98 che impone all'Amministrazione di tenere conto di tutti gli elementi sopravvenuti che comunque consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. La Questura, infatti, nel negare il permesso di soggiorno, non avrebbe verificato se nelle more del procedimento - protrattosi per circa due anni- fossero sopraggiunti nuovi elementi tali da poter condurre al rilascio del permesso di soggiorno anche ad altro titolo.

La censura è fondata.

Dispone l'art. 5 comma 5 ultima parte del D.Lgs. 286/98, che il permesso di soggiorno, ovvero il suo rinnovo, possono essere rifiutati "sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità sanabili".

Tale specifica previsione legislativa sulla rilevanza degli elementi sopravvenuti, è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la valutazione della sussistenza dei requisiti per il rinnovo "va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in cui l'Autorità Amministrativa è chiamata a pronunciarsi. In altri termini occorre far riferimento non alla situazione pregressa dello straniero, ma alle sue condizioni attuali" (Cass. Civ. Sez. I 3/2/06 n. 2417; T.A.R. Lazio Sez. II quater 3/10/07 n. 9717; T.A.R. Sicilia Sez. II Palermo, 13/3/07 n. 787; ecc.).

Considerato il lungo intervallo di tempo trascorso (circa due anni dalla data di presentazione della domanda) l'Amministrazione per ben istruire la pratica, avrebbe dovuto invitare il ricorrente a fornire la necessaria documentazione sulle sue attuali condizioni, al fine di adottare correttamente le sue determinazioni, tenendo conto della effettiva situazione di fatto esistente al momento dell'adozione del provvedimento decisorio.

